



# *notizie*

Notiziario dell'ISP - Istituto di studi sulla paternità

ANNO XXVII - N. 2/2018



## Una sentenza su cui riflettere

di Maurizio Quilici \*

Per due volte ha impedito all'ex marito di vedere il figlio. Senza motivo plausibile e contravvenendo a quanto stabilito nel giudizio di separazione. Tanto è bastato al Tribunale di Castrovillari, in provincia di Cosenza, perché i giudici ravvisassero in questo comportamento una violazione dell'art. 388 c. p. ("Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice"), comma 2, e condannassero la donna a due mesi di reclusione. Nella sentenza – la n. 471/2018 – si sottolinea che il provvedimento del giudice è stato preso anche in considerazione del fatto che, pur riguardando il capo di imputazione due soli episodi, dopo quelli (che si riferiscono, si noti, all'estate del 2013) il padre non era più riuscito a incontrare il figlio, né a sentirlo telefonicamente.

Di per sé non è una sentenza sconvolgente (per quanto non accada spesso che un genitore che impedisce all'altro la frequentazione di un figlio venga condannato), e tuttavia questo procedimento giudiziario e questa sentenza contengono una serie di elementi, degni di nota, che costituiscono altrettanti motivi di riflessione.

Partiamo dall'inizio: il 13 gennaio 2012 il giudice civile di Castrovillari emette provvedimento di separazione di due coniugi con un figlio di quattro anni. Dispone l'affido condiviso e, come da prassi, il collocamento presso la madre e l'assegnazione della casa coniugale alla madre. Stabilisce anche – si ricorda in sentenza – "precise disposizioni relative al diritto di visita del padre". Verrebbe da dire qualcosa a proposito di questa infelice espressione, "diritto di visita", che resiste nel linguaggio del diritto di famiglia a dispetto di ogni sensibilità e di ogni logica. In realtà non andrebbe trovata un'altra espressione, andrebbe abolito il concetto. Ma sorvoliamo e osserviamo, invece, che il suddetto diritto consiste in tre ore e mezzo due volte alla settimana! Giovedì e sabato, dalle 16:30 alle 20:00. Al momento di questa pronuncia la legge 2006/54 sull'affido condiviso è in

vigore da quasi sei anni e la Cassazione ha già chiarito che la eventuale conflittualità delle parti (come nel caso di specie) non preclude affatto l'affido condiviso. La legge prevede all'art. 1 che il figlio minore mantenga un rapporto "equilibrato e continuativo" con entrambi i genitori e con i loro ascendenti e parenti. In questo caso, il minore non è un neonato ma un bimbo sufficientemente autonomo per poter avere con il padre un rapporto con tempi ben più significativi, compreso certamente il tanto discusso "pernotto". Ma tant'è: così viene applicato l'affidamento "condiviso". E basterà leggere, su questo stesso sito, la documentazione raccolta con il titolo "Da una lettera a un dossier" per capire quanto il provvedimento di separazione di cui stiamo parlando costituisca la regola e non l'eccezione. La madre del minore, però, non è soddisfatta "in relazione" – si legge nel dispositivo della sentenza – "alla 'ampiezza' delle statuizioni relative ai periodi di tempo che il minore poteva trascorrere con il padre" (*sic*) e propone reclamo, che viene rigettato dalla Corte d'Appello di Catanzaro.

Poi ha inizio il procedimento. Come si è detto, questo scaturisce dal fatto che per due volte la madre si è rifiutata di far incontrare il figlio con il padre, adducendo la giustificazione – tra le più diffuse nel dopo-separazione – che il bambino era malato e non poteva uscire. In giudizio viene dimostrato invece che il bimbo stava benissimo, tanto che il nonno materno lo aveva accompagnato dal barbiere a tagliarsi i capelli.

Tutti conosciamo i tempi della giustizia – penale e civile – nel nostro Paese, che ci sono costati più volte sanzioni da parte della Unione Europea. Qui, però, c'è qualcosa di tipicamente "italico" nelle motivazioni di quelle lungaggini, che merita di essere sottolineato. Risulterà più chiaro esponendo i fatti schematicamente:

- 05.2014 decreto di citazione a giudizio;
- 12.2014 prima udienza, con costituzione del padre quale parte civile e varie procedure di rito che si concludono con ordinanza di ammissione alle prove;
- 11.2015 udienza rinviata per impedimento dell'organo giudicante;
- 06.2016 udienza rinviata per legittimo impedimento del difensore;
- 12.2016 udienza nella quale, dato atto del mutamento della persona del giudice, la difesa di parte civile avanza per la terza volta eccezione che viene dichiarata tardiva dal decidente, le parti reiterano le istanze istruttorie già formulate e il giudice ripete l'ordinanza ammissiva. Istruttoria dibattimentale e acquisizione di documentazione;
- 04.2017 udienza rinviata per adesione del P. M. alla astensione dalle udienze proclamata dalla Unione Nazionale Magistrati Onorari;
- 09.2017 udienza con escussione dei testi di p.c. e della stessa p.c.
- 12.2017 udienza rinviata per mancata comparizione dei testimoni della p.c. e della difesa;
- 01.2018 udienza rinviata per legittimo impedimento del difensore;
- 03.2018 udienza conclusiva e sentenza.

L'iter giudiziario non sorprende più di tanto e si commenta da solo: è durato quattro anni, durante i quali nessuna autorità è riuscita a far rispettare il disposto del giudice e a far incontrare padre e figlio (l'uomo ha riferito in giudizio di aver proposto altre querele in relazione ad altri episodi nei quali gli era stato negato di vedere il bambino). Ben cinque udienze sono state rinviate con motivazioni varie che possono essere ineccepibili, ma certo sono disastrose nelle conseguenze.

Ma ci sono altri motivi di riflessione. La madre del minore – secondo una prassi ormai consolidata – aveva accusato l'ex marito di violenza sessuale nei confronti del bambino, inducendo quindi il giudice a stabilire incontri padre-figlio alla presenza degli assistenti sociali, incontri ai quali la madre, peraltro, non aveva mai portato il bambino. La denuncia era stata poi archiviata, né si ha notizia di conseguenze penali per la donna in seguito alla calunnia.

Naturalmente la casa coniugale era stata assegnata alla madre, ma in giudizio il padre ha riferito che la donna l'aveva abbandonata da cinque anni (anche qui in barba alla legge 54 del 2006) e che lui non sapeva dove aveva stabilito la residenza.


Come sempre, l'ostilità di un genitore separato si riflette sui genitori dell'altra parte. Anche in questo caso la vicenda assume i contorni di un *topos*: la nonna paterna ha testimoniato in aula di non vedere il nipote da quattro anni e ha raccontato che per poterlo vedere da lontano si recava davanti alla scuola frequentata dal bambino e restava a distanza perché la nuora, se la vedeva, la minacciava e le faceva gesti ingiuriosi.

La giudice, dopo aver sottolineato “la attendibilità della parte lesa” e “la sussistenza dell'elemento psicologico del reato” da parte della madre, ha ritenuto di “adeguare la sanzione all'obiettiva gravità del fatto ed alla personalità del reo” condannando quest'ultima alla pena di due mesi di reclusione, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali (€ 1.440,00) e risarcimento dei danni morali e materiali da liquidarsi in sede civile. Naturalmente c'erano le condizioni per i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione, e così è stato. Dunque quale pena, in concreto, per aver impedito per un periodo così lungo il rapporto padre-figlio con gravissimo danno per un bambino in un'età in cui la presenza del padre è tanto necessaria, per aver negato un rapporto non meno significativo quale quello di un bambino con i nonni, per aver disatteso in più punti la Legge sull'affido condiviso, per aver infranto il Codice Penale, per avere con cinismo rivolto al padre l'accusa più infamante che si possa formulare a un genitore?

Lo ripetiamo: questa sentenza e il processo che l'ha preceduta non sono affatto eccezionali; potremmo dire, anzi, che sono una sentenza e un processo “tipo”. Ma proprio per questo inducono a riflessioni amarissime.

*\* Presidente dell'ISP*

## DIRITTO ... E ROVESCIO



### Affido “condiviso”? Una legge forse inattuata

di Gianluca Aresta \*

L'affidamento condiviso è stato introdotto nell'ordinamento giuridico italiano con la Legge n. 54 del 8/2/2006: la novità più importante del testo normativo è stata l'introduzione del “principio della bigenitorialità”, in virtù del quale entrambi i genitori devono esercitare, insieme o separati, la loro responsabilità di genitori.

Nei fatti, l'intento della legge in questione era quello di favorire la crescita dei figli, pur nell'ambito di un contesto familiare “disgregato”, con la effettiva e costante presenza “congiunta” di entrambi i genitori separandi, con la partecipazione degli stessi alla loro cura ed educazione e con la necessità, per gli stessi genitori, di assumere “insieme” le decisioni di maggiore interesse (ad esempio, quelle relative alla scuola, alla salute e alle scelte educative) per la prole.

Nella realtà di tutti i giorni, però, questa previsione, o, ancor prima, questa “intenzione” del Legislatore è restata spesso disattesa e per questo, a dispetto proprio delle prime manifeste intenzioni del medesimo Legislatore, la Legge 54/2006 ha suscitato, e continua a suscitare, a più di dieci anni dalla sua entrata in vigore, tante perplessità in ordine alla sua effettiva e concreta applicazione pratica.

Il Notiziario ISP ha recentemente ospitato, nell'ambito di un interessante aperto dibattito sul tema, un “confronto” di esperienze fra le diverse professionalità impegnate sul campo e, pur senza voler replicare alle interessanti opinioni raccolte, chi scrive ritiene che la problematica in questione resti oltremodo stimolante per cercare di riassumere con qualche considerazione, anche in via propositiva, i profili, anche problematici, della stessa.

E' noto che prima del 2006 esisteva una “forma” di affidamento condiviso (chiamato affidamento congiunto) che rappresentava, però, solo una delle opzioni possibili nella determinazione delle dinamiche dell'affido dei figli nell'ambito del procedimento di separazione personale dei coniugi: nei fatti era, poi, l'eccezione alla regola, atteso che il sistema prevalente era quello mono-genitoriale e l'affidamento esclusivo a uno dei due genitori (prevalentemente alla madre) finiva per limitare la partecipazione del genitore non affidatario (prevalentemente il padre) alla vita dei figli.

Dal 2006, poi, l'affido condiviso è (sarebbe) diventato la regola (e qualunque diversa opzione la “eccezione”), con la conseguente necessità di una concreta motivazione in tutti i casi di statuizioni giudiziali tese ad affermare l'affidamento esclusivo in favore di uno dei genitori. Ebbene, nella realtà concreta accade effettivamente questo? Quanti affidi condivisi nascondono i profili di un

affido esclusivo? Ha senso prevedere, nell'ambito di un affido condiviso, la predeterminazione di rigidi orari che "costringono" i tempi di contatto fra un genitore (prevalentemente un padre) e un figlio?

Il disposto normativo di cui all'art. 337 ter cod. civ. statuisce che il figlio «ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori» e che il Giudice deve valutare «prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori».

I principali problemi che ha posto e che pone l'affidamento condiviso, e che si concretizzano in un ostacolo alla condivisione effettiva, sono due: la questione della residenza del minore, compresa l'assegnazione della casa coniugale, e la determinazione dell'assegno di mantenimento.

Nella maggior parte dei casi di affidamento condiviso i figli hanno, come noto, come casa principale quella di uno dei due genitori, definito "genitore collocatario": per garantire il diritto a mantenere un rapporto costante ed equilibrato con entrambi i genitori, il Giudice, allorché decide sulla residenza dei figli, decide contestualmente anche tempi e modi per assicurare la presenza dell'altro genitore, definito "non collocatario", con i figli. La scelta della residenza dei figli ha, peraltro, conseguenze sugli assegni di mantenimento.

Nel rapporto dell'ISTAT del 2016 (riferito all'anno 2015) si legge che per quanto riguarda il tipo di affidamento, negli ultimi dieci anni si è verificata una netta inversione di tendenza; in particolare: "Fino al 2005, è stato l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre la tipologia ampiamente prevalente. Nel 2005, i figli minori sono stati affidati alla madre nell'80,7 per cento delle separazioni e nell'82,7 per cento dei divorzi". A partire dal 2006, in concomitanza con l'introduzione della nuova legge, la quota di affidamenti concessi alla madre si è ridotta a vantaggio dell'affido condiviso. Il "sorpasso" vero e proprio, stando sempre al rapporto ISTAT, è avvenuto nel 2007 (72,1 per cento di separazioni con figli in affido condiviso contro il 25,6 per cento di quelle con figli affidati esclusivamente alla madre), per poi consolidarsi ulteriormente. Nel 2010 c'è stata una riduzione della percentuale dei figli affidati esclusivamente alla madre, pari al 9 per cento, tendenza che si è consolidata negli anni successivi. Nel 2015 le separazioni con figli in affido condiviso sono circa l'89 per cento, contro l'8,9 per cento di quelle con figli affidati esclusivamente alla madre.

Sempre l'ISTAT aggiunge che, a dieci anni dalla nuova legge, è possibile anche verificare in che modo la sua introduzione abbia modificato alcune caratteristiche delle sentenze di separazione emesse dai Tribunali e che hanno a che fare con l'assegnazione della casa coniugale e con l'assegno di mantenimento. E spiega che, al di là dell'assegnazione formale dell'affido condiviso, per questi altri aspetti in cui si lascia discrezionalità ai Giudici, la legge non ha trovato effettiva applicazione: "Ci si attendeva, infatti, una diminuzione della quota di separazioni in cui la casa coniugale è assegnata alle mogli e invece si registra un lieve aumento, dal 57,4% del 2005 al 60% del 2015; questa proporzione, nel 2015, raggiunge il 69% per le madri con almeno un figlio minore. Per quanto riguarda le disposizioni economiche, infine, non vi è nessuna evidenza che i Magistrati abbiano disposto il mantenimento diretto per capitoli di spesa, a scapito dell'assegno: la quota di separazioni con assegno di mantenimento corrisposto dal padre si mantiene nel decennio stabile (94% del totale delle separazioni con assegno)".

Secondo diverse associazioni di categoria, l'affidamento condiviso resta, dunque, oggi inapplicato per alcune sue conseguenze e ci sono stati diversi interventi in sede parlamentare per riformulare le norme (ma sarà realmente necessaria una riformulazione delle norme o sarebbe auspicabile e sufficiente una semplice applicazione della normativa vigente da parte dei Giudici?), con l'obiettivo

di garantire effettivamente il diritto e il dovere a quella bigenitorialità che era, come detto, il fine primario della stessa normativa.

Vero è, d'altro canto, che al cospetto di questa situazione di incertezza applicativa, alcuni Tribunali hanno emanato linee guida con l'intento di modificare "forzatamente" la prassi applicativa (o meglio, disapplicativa del principio della bigenitorialità) in essere nelle varie sedi giudiziarie. All'inizio del 2017, ad esempio, il Tribunale di Brindisi – seguito dal Tribunale di Salerno – indicava la necessità di un "coinvolgimento quotidiano" di entrambi i genitori nella crescita e nell'educazione dei figli. Proprio per questo, il Tribunale suggeriva che la residenza dei minori avesse una rilevanza solo anagrafica e che i figli venissero domiciliati da entrambi i genitori, con la conseguente possibilità per entrambi di trascorrere un tempo diviso equamente con loro e senza la aprioristica quantificazione dei tempi di ciascuno.

Il Tribunale di Brindisi fondava la propria richiesta sulla assenza, nel dettato normativo di cui alla Legge del 2006, di «qualsiasi differenza giuridicamente rilevante tra il genitore co-residente e l'altro» e sulla considerazione per cui se il tempo effettivamente trascorso con un genitore è superiore al tempo trascorso con l'altro questo debba avvenire per caso, in conseguenza di esigenze casuali o di motivazioni serie e concrete ben determinate, e non perché è stato imposto per legge a priori.

I punti essenziali delle linee guida elaborate dal Tribunale di Brindisi erano:

- la residenza dei figli ha semplicemente valenza anagrafica, mancando qualsiasi differenza giuridicamente rilevante tra il genitore co-residente e l'altro;
- la frequentazione dei genitori avverrà ispirandosi al principio che ciascun genitore dovrà partecipare alla quotidianità dei figli. Conseguentemente ai figli dovranno essere concesse pari opportunità di frequentare l'uno e l'altro genitore, in funzione delle loro esigenze, all'interno di un modello di frequentazione mediamente paritetico;
- la casa familiare resta al proprietario senza possibilità di contestazioni, visto che la frequentazione è equilibrata e continuativa con entrambi i genitori;
- quanto al mantenimento, la forma privilegiata è quella diretta. L'assegno di mantenimento da versare all'altro genitore deve restare residuale, con valenza solo perequativa, e limitato ai casi in cui, per l'abissale distanza delle risorse economiche, non sia possibile compensare le differenze di contributo;
- le spese saranno divise in "prevedibili", a carico per intero di uno dei genitori, e "imprevedibili" che saranno divise in proporzione delle risorse;
- dovrà essere incentivato il ricorso alla mediazione familiare nell'ipotesi di contrasti insorti successivamente.

Al di là di una condivisibilità o meno delle suddette linee guida, su cui anche si può discutere, va da sé che le stesse non avrebbero potuto, comunque, essere imposte aprioristicamente come rigido schema generale, attesa la necessità di rispettare le peculiarità delle diverse "storie di vita" sottoposte alla attenzione degli operatori.

“C'erano una volta una madre esclusiva e un padre giocoso: la prima provvedeva a tutto e viveva stabilmente con il figlio nella casa coniugale, il secondo compariva sulla scena ogni tanto per una pizza, una partita di pallone o quindici giorni di vacanza d'estate. Fino a poco tempo fa, avere genitori separati voleva dire rimanere a vivere nell'80% dei casi con la mamma e sperare di continuare a relazionarsi con una figura sullo sfondo: il papà”. (*Donna Moderna*, articolo di Sara Peggion, 5/2/2018).

Nel tempo il principio della *maternal preference* è stato (teoricamente?) superato nel 2006 con l'entrata in vigore della legge 54 sull'affidamento condiviso e sulla bigenitorialità. Ma a dodici anni di distanza dalla entrata in vigore della Legge, quanti figli possono effettivamente affermare di trascorrere lo stesso tempo con mamma e papà? Quanti padri vedono effettivamente riconosciuto il loro diritto di coabitare con i bambini, anche se piccoli? Se, da un lato, molti Tribunali italiani, soprattutto al Sud, negli ultimi tempi stanno, come detto, cercando di forzare il cambiamento, dall'altro molti altri rimangono fermi su vecchie e consolidate prassi. E a denunciarlo è, in primo luogo, ancora l'ISTAT: «Dove la legge lascia discrezionalità ai Giudici, l'affido condiviso non ha trovato effettiva applicazione» denuncia il rapporto.

Per l'Avv. Simona Napolitani, presidente dell'Associazione Codice Donna, «da quando è stato introdotto il principio della bigenitorialità e della pari responsabilità economica dei figli, gli uomini cercano sicuramente di essere più presenti, ma i conflitti tra coniugi che si dividono sono ancora devastanti». Certo, continua l'Avv. Napolitani con una considerazione che chi scrive condivide appieno, potrebbe affermarsi che la normativa in esame ha forzato un "cambiamento sociale" che, al momento della entrata in vigore della stessa, ancora non c'era, atteso che si viveva in una cultura in cui la madre era indubbia protagonista nel rapporto con i figli, ma debole sul fronte economico (*Donna Moderna*, articolo citato)

In Francia, dove lo Stato paga la baby sitter, l'affido condiviso è realizzato nel concreto, anche con formule di "doppia domiciliazione". Nel 2015, la risoluzione 2079 del Consiglio d'Europa (firmata anche dall'Italia) ha invitato gli Stati membri a promuovere tra i genitori separati la *shared residence*, la residenza condivisa, al fine di permettere al bambino di passare lo stesso tempo con entrambi i genitori, per mantenere una relazione equilibrata e paritetica con ciascuno di essi. E numerose ricerche internazionali hanno sottolineato sia il danno che i minori subiscono se frequentano per meno di un terzo del loro tempo un genitore, sia l'efficacia del modello paritetico di affidamento rispetto a quello esclusivo: i figli avrebbero risultati migliori a scuola e un rischio di depressione inferiore. Anche l'Ordine nazionale degli Psicologi si è pronunciato a favore del doppio domicilio, in merito a una proposta di modifica della Legge 54 depositata da tempo in Senato.

In realtà, come già sottolineato, da Brindisi a Salerno a Catania, sono sempre di più i giudici che a "colpi di sentenze" e linee guida innovative si stanno facendo portavoce delle richieste dei padri e cercano di applicare l'affido condiviso a tutti gli effetti, gradatamente abbandonando il criterio della *maternal preference* e censurando, in modo deciso, i genitori che non rispettano i tempi di visita reciproci e violano il diritto al rapporto continuativo; da questo punto di vista – è l'osservazione di Claudio Cecchella, Presidente dell'Osservatorio sul diritto di famiglia – i Tribunali del nord Italia "non stanno dando un grande contributo al cambiamento".

Ed è rilevante sottolineare come, anche se molto lentamente, aumentano i casi di collocamento prevalente nella casa paterna e non solo – come accadeva un tempo – perché la madre è incapace di occuparsi dei figli. Alcuni padri hanno rinunciato alla carriera per seguire la quotidianità dei bambini: forse non fanno ancora notizia, ma stanno lanciando un segnale forte. La verità è che l'affidamento materialmente (ed effettivamente) condiviso offre una migliore sistemazione alla famiglia divisa ed è quello che la Legge 54/2016 avrebbe voluto concretamente realizzare.

Sul punto, soccorrono anche i dati delle esperienze di altri paesi che adottano, nei fatti, il principio dell'affido condiviso. La Svezia è lo stato europeo con la maggiore percentuale (40%) di affidi in alternanza, contro il 30% del Belgio e solo il 2% dell'Italia. Anche paesi storicamente e culturalmente più vicini al nostro, come la Catalogna, hanno visto salire, negli ultimi cinque anni, i numeri degli affidamenti materialmente condivisi dal 10% al 40%. Lo stesso per Corte Valenciana, Baleari, Paesi Baschi, così come, forse, è appena il caso di segnalare l'esperienza australiana che

offre una fotografia di numeri positivi sulla riduzione della conflittualità grazie alla legge sull'affido materialmente condiviso (entrata in vigore nel 2006). L'esperienza di queste realtà dimostra che l'affido "materialmente" condiviso (ove effettivamente realizzato) riduce sensibilmente per i figli le probabilità di perdere il contatto con un genitore dopo l'evento traumatico separazione, favorendone la crescita armoniosa.

Purtroppo, però, la nostra realtà giudiziaria ci racconta che, nelle ipotesi maggiormente conflittuali, le decisioni dei Giudici "registrano" ancora tempi di frequentazione dei due genitori in misura spesso fortemente sbilanciata. Per la Società Italiana Scienze Forensi, però, non ci sarebbero dubbi: l'affidamento materialmente condiviso (il cosiddetto *physical joint custody*) – che prevede tempi paritetici o equipollenti di frequentazione dei figli, non più di due terzi e non meno di un terzo del tempo con ciascun genitore – va preferito a quello in cui l'affidamento è delegato prevalentemente a un solo genitore. Secondo la S.I.S.F. "l'affidamento materialmente condiviso è da intendersi come la migliore realizzazione delle esigenze della prole di usufruire di una equilibrata relazione emotivo relazionale con le due figure genitoriali". Ma non solo. Gli scienziati forensi ribadiscono che l'affidamento con tempi che tendono all'equipollenza con ciascun genitore "permetterebbe anche una potenziale diminuzione della conflittualità all'interno della coppia genitoriale che si vedrebbe depauperata da tutte quelle motivazioni, a volte futili e strumentali, che alimentano, anche tramite denunce, l'impasse genitoriale".

Insomma, la realizzazione concreta di un processo di affidamento materialmente condiviso restituirebbe una migliore sistemazione alla famiglia divisa e andrebbe, pertanto, favorito. E, allora, sia consentito chiedersi perché nel nostro sistema non si è realizzato un sistema ampiamente (e sapientemente) previsto da una normativa che, ormai, ha festeggiato i dodici anni? Perché non pensare concretamente, come hanno "suggerito" (è appena il caso di aggiungere coraggiosamente!) alcuni Tribunali italiani, all'idea dell'alternanza dei genitori nella casa familiare? Così potrebbero essere rispettate le peculiarità dei singoli casi e delle vicende personali di ognuno, le differenze economiche, di reddito e di patrimonio e le effettive capacità personali di genitori e figli. Perché devono essere i figli a sobbarcarsi i trasferimenti mensili, con bagaglio annesso, e non i genitori? (così, Avv. Andrea Gazzotti, "La famiglia si scioglie: quale migliore soluzione per i figli?", in *Repubblica.it* del 10/7/2018).

In un contesto sicuramente "incerto" e in completo divenire, seppur assolutamente desideroso di acquisire la sua migliore identità, si inseriscono alcune pronunce che, fra le poche altre, hanno coraggiosamente fotografato la luce di un cambiamento, anche sociale. In tale prospettiva, si deve ricordare il provvedimento reso dal Tribunale per i Minorenni di Milano (Decreto del 19/10/2016) con cui lo stesso Tribunale ha affidato, con Decreto definitivo, una minore al Comune di Milano, collocandola in modo prevalente presso il padre.

Il Giudice milanese, nel caso in questione, sottolineava che né l'art. 337 ter cod. civ., né, tantomeno, la Carta Costituzionale assegnano rilevanza o prevalenza giuridica al criterio della *maternal preference* (secondo il quale i bambini in età scolare devono essere collocati in via prevalente presso la madre, anche qualora il padre dimostri eccellenti capacità genitoriali), da ritenersi ormai superato, in virtù del principio della bigenitorialità e di quello di parità genitoriale, dalle normative incentrate sul criterio della neutralità del genitore affidatario (cosiddetto *gender neutral child custody laws*).

Pertanto, non potendo il solo genere determinare una preferenza per l'uno o per l'altro genitore, il collocatario in via preferenziale potrà essere sia il padre sia la madre, in forza di una scelta da effettuarsi considerando il preminente interesse del minore. Per questi motivi, e sulla base degli accertamenti condotti dai Servizi Sociali, il Tribunale di Milano rigettava il ricorso proposto dalla



madre avverso il Decreto definitivo, confermando il collocamento della minore in via prevalente presso il padre.

Oltremodo significativa è la Ordinanza del 2/12/2016, resa dal Tribunale di Catania, con cui i Giudici catanesi, statuendo che “Entrambi i genitori si devono presumere idonei ad esercitare le loro responsabilità genitoriali e addivenire affidatari e collocatari dei figli”, sottolineavano come “la concreta realizzazione del supremo interesse del minore, richiamata e imposta dalla legislazione nazionale ed internazionale, passa attraverso il preliminare superamento della tendenza” (definita dal Tribunale catanese “pregiudizio di fondo”) “a considerare la madre, a prescindere da ogni valutazione che sottenda la perfetta uguaglianza tra i genitori, quale genitore presso cui ‘naturalmente’ debba essere collocato un figlio minore in caso di separazione”.

Particolarmente interessante, nel caso di specie, resta la “motivazione” del Tribunale che, in via del tutto prospettica, sembra ipotizzare che **una maggiore propensione verso provvedimenti (ove ne ricorrano i presupposti) giudiziari di collocamento della prole presso i padri, potrebbe contribuire alla “diminuzione del numero dei padri disimpegnati** e delle madri proprietarie, che tanti danni arrecano alla educazione e serena crescita dei figli minori”.

Così come, oltremodo, significativa, ancorchè emotivamente coinvolgente, è la riflessione del Giudicante, allorché sottolinea che: “...la scelta del genitore collocatario viene richiesta dalle parti e in qualche modo è anche oggettivamente necessaria. Ma è una scelta molto difficile e dolorosa, perché sancirà una delle inevitabili conseguenze della separazione: che il bambino conviverà con una maggiore tendenziale stabilità con uno soltanto dei genitori. ... Resta il fatto che qualsiasi decisione giudiziale sul punto risulterà fonte di dolore e di difficoltà per i protagonisti di questa vicenda”.

Continuano i Giudici catanesi, “Quando due genitori si separano è necessario che, nel rispetto delle disposizioni di legge e degli eventuali provvedimenti giudiziari, ciascuno di essi si adoperi per far sì che la crisi del matrimonio non arrechi danni (o, meglio, arrechi meno danni possibili) agli interessi dei figli, al loro normale sviluppo affettivo, alla loro crescita ed educazione. È dovere di ciascuno di loro adoperarsi affinché entrambi possano concretamente esercitare i loro diritti-doveri relativi all’assistenza, all’educazione, allo sviluppo affettivo, ecc., dei figli e perché la separazione non privi questi ultimi del prezioso e insostituibile contributo di ciascuno dei due genitori. In questa logica tutti i problemi e le difficoltà al completo raggiungimento degli obiettivi predetti devono essere affrontati da ciascuno dei genitori con la ferma – perché doverosa – determinazione di concorrere concretamente ed efficacemente alla loro soluzione, nel superiore interesse dei figli”.

La intima sostanza dell’affidamento condiviso resta, forse, racchiusa proprio nelle parole che si leggono nella parte motiva della Ordinanza resa dai Giudici catanesi.

Probabilmente, perché si possa vedere attuata realmente e concretamente la lettera della normativa che ha introdotto nel nostro ordinamento l’istituto dell’affidamento condiviso è necessario (e quanto mai auspicabile) un radicale e profondo “cambiamento sociale” che non può prescindere dall’effettivo contributo di tutte le professionalità coinvolte nel delicato procedimento della separazione personale di coniugi con figli.

I primi raggi di “novità” hanno cominciato ad illuminare quella grigia e radicata oscurità che i Giudici catanesi hanno definito “pregiudizio di fondo”, l’impianto normativo esistente è di valido supporto ad un giusto cambiamento, in linea con quelle che sono le nuove esigenze sociali, le realtà di altri paesi europei, nonché con quanto richiesto espressamente dalla Corte Europea al nostro Paese.

A parere di chi scrive, prima di ipotizzare o stimolare interventi modificativi della normativa esistente, forse bisognerebbe semplicemente pensare ad impegnarsi ad applicare, con uno sforzo di volontà che consenta un adeguamento all'attuale contesto sociale, un disposto normativo (quella Legge 54/2006) che sicuramente finora non ha visto la sperata attuazione, perché certamente, da solo, non avrebbe mai potuto avere il dinamismo necessario per “forzare” un convincimento sociale e giuridico (ossia quel principio della *maternal preference*) che, seppur non sacralizzato in disposti normativi, come opportunamente sottolineato dal Tribunale di Milano, resta, ancora oggi, intimamente radicato nel nostro sistema.

Non si vuole postulare la preferenza di un genitore sull'altro – atteso che, condividendo appieno quanto affermato dal Tribunale di Catania, “Entrambi i genitori si devono presumere idonei ad esercitare le loro responsabilità genitoriali e addivenire affidatari e collocatari dei figli” – ma semplicemente auspicare la adozione di misure (quali, fra le altre, la residenza condivisa o la collocazione alternata) – in luogo della “tradizionale” previsione di rigidi e ingessati orari per la gestione del tempo da trascorrere con i figli, che paradossalmente taluni Tribunali continuano ancora a richiedere – che porterebbe ad una reale ed effettiva realizzazione degli intenti della Legge 54/2016, sempre nell'ottica della salvaguardia dell'interesse primario del minore.

\* *Avvocato. ISP Bari*



## **Bullismo: alcune cose da sapere**

**di Laura Romano \***

Nel recente periodo è stato necessario confrontarsi con numerosi e gravi episodi di “bullismo” all’interno di vari istituti scolastici; questi eventi hanno suscitato reazioni più o meno scomposte, rimostranze e commenti spesso impropri, valutazioni talvolta poco accurate, fondate più su reazioni emotive che su riflessioni professionali e analisi del fenomeno.

A mio parere, la questione andrebbe affrontata tenendo conto di alcuni aspetti imprescindibili, che – debitamente considerati – possono fornire elementi non soltanto per una lettura corretta di quanto va accadendo, ma anche offrire alcune indicazioni pedagogiche per la gestione delle situazioni e delle dinamiche soggiacenti agli accadimenti eclatanti, punta dell’iceberg di una fatica evolutiva per i preadolescenti e gli adolescenti, di una pari fatica relazionale per gli adulti insegnanti, della perdita di profilo e ruolo per taluni genitori.

Innanzitutto, mi pare importante evidenziare come il termine “bullismo” faccia riferimento a un fenomeno specifico, chiaramente delineato e definito, con caratteristiche che lo differenziano da altre dinamiche; parlare di bullismo da parte di un ragazzo – o anche di un gruppo classe – nei confronti di un insegnante a me pare improprio. Il bullismo, in effetti, si riconosce per quattro aspetti specifici: contesto di gruppo, disparità di forze (fisiche o psicologiche), permanenza nel tempo e, soprattutto, ruoli complementari bullo/vittima. Non credo, quindi, si possa considerare l’aggressione verbale o fisica rivolta da uno studente a un insegnante come un fenomeno di bullismo. Altrimenti, dovremmo interrogarci – ampliando a dismisura le riflessioni e, soprattutto, gli interventi educativi – su come sia accaduto che un adulto si sia ritrovato per un tempo prolungato (assai diverso da un episodio) in una posizione di “inferiorità” e come si sia collocato, senza mettere in campo contromisure pedagogiche, nel ruolo di vittima. Credo che gli insegnanti – almeno la più ampia maggioranza – meritino ben più stima e considerazione di quanto accadrebbe considerandoli vittime di “bullismo”.

Ovviamente, questa considerazione preliminare nulla toglie alla gravità di quanto accade nelle singole aule, negli istituti, nell’ambito sociale allargato.

Conseguentemente, diventa necessario domandarsi che cosa “non funzioni”, che cosa consenta l’insorgere di dinamiche tanto disfunzionali in un contesto che è quello scolastico nel senso complessivo e complesso del termine. In effetti, il malessere riguarda tutti gli attori di questo teatro,

di questo spettacolo potente che dovrebbe porsi e proporsi come luogo reale e metaforico di apprendistato alla vita; alunni, insegnanti, genitori agiscono in ugual misura, pur non essendo sempre presenti contemporaneamente in scena.

Le analisi si sono susseguite e moltiplicate negli ultimi mesi, da più versanti, tutti ugualmente significativi e validi, poiché le ragioni di questa deriva sono molteplici. È corretta la lettura psicologica così come lo è quella sociologica; trovano fondamento le considerazioni relative alle caratteristiche dei ragazzi tanto quanto quelle che riguardano gli adulti e il loro ruolo. Che gli adulti siamo smarriti e sguarniti in questa nostra società contemporanea che corre così veloce, che si fa via via più aggressiva e violenta (è sufficiente leggere alcuni post su Facebook per rendersi conto di quanto “urlare” le proprie opinioni, rivendicazioni, pretese sia diventato costume), che non offre certezze e spinge a crearsele anche a partire da pre-concetti e pre-giudizi.

Ho scritto di una “deriva”, anche se credo importante sottolineare come soltanto il caso eclatante faccia notizia, come sia la violenza a trovare risonanza, mentre la “normalità” passi sotto silenzio; e, invece, sarebbe importante raccontare anche le esperienze virtuose, le storie “minime” di tutte quelle ragazze e quei ragazzi, di quegli insegnanti, di quei genitori che con il loro contributo rendono gli anni della scuola un percorso esistenziale e formativo a trecentosessanta gradi.

A questo punto, tornando agli episodi che tanto scalpore e tanta preoccupazione hanno suscitato in questi mesi, vorrei proporre una riflessione dal versante teorico pedagogico. Credo che una delle ragioni per cui il contesto scolastico (come ogni altro contesto di vita, comunque) possa trasformarsi in un luogo di conflitto e scontro sia rintracciabile nell’eclissarsi sempre più marcato del cosiddetto codice educativo paterno, che viene a mancare non soltanto negli adulti in quanto individui o gruppi (dai genitori agli insegnanti...), ma anche nei contesti, che vanno progressivamente perdendo autorevolezza e paiono incapaci di dare limiti e regole.

Il codice educativo paterno si fonda essenzialmente sull’indicazioni di limiti e regole, sulla trasmissione intergenerazionale dell’etica, sulla valorizzazione delle capacità, delle competenze, della abilità, sulla promozione della reciprocità, dell’autonomia, dell’assunzione di responsabilità; e lo fa attraverso l’insegnamento della tolleranza della frustrazione e del differimento della gratificazione, passaggi evolutivi fondamentali per la transizione dall’infanzia (dall’egocentrismo e dall’onnipotenza infantile) all’età adulta.

Se il codice educativo paterno si eclissa, si fa evanescente e a prendere il sopravvento è quello materno “che tutto tollera e tutto concede”, crescere – nel senso più ampio del termine – diventa assai difficile e il “no”, il fallimento, la frustrazione scatenano una rabbia che può tramutarsi in aggressività verbale e in violenza nei confronti di chi viene identificato come il responsabile del proprio insuccesso, come il “nemico” sul quale scaricare la colpa.

Genitori e ragazzi che vivono dentro questa non-logica ritengono di poter agire un comportamento aggressivo verbalmente e, talvolta, anche violento fisicamente nei confronti di un altro adulto che pure riveste un ruolo ben specifico e definito, che svolge una professione in cui è tenuto a valutare e a sanzionare quando necessario, poiché questi frustra aspettative ritenute diritti.

Mi pare che si possa affermare che tutto questo accade per una volontà malsana di non esporre i figli – e, di riflesso, se stessi in quanto genitori che quei figli hanno cresciuto ed “educato” – ad alcun tipo di limite e frustrazione. Un voto o un giudizio negativo, una critica, una punizione, la mancata considerazione delle motivazioni addotte da uno studente rappresentano per quest’ultimo una delusione e questo contrasta con il desiderio genitoriale di tutelare, proteggere, spianare la strada a ogni costo, in un’eccedenza di codice materno che risulta gravemente diseducativa; non

soltanto: il fallimento del figlio pare essere letto come un implicito giudizio di segno negativo sulla propria competenza pedagogica genitoriale, come una critica rivolta a madre e padre da parte degli insegnanti.

Questi elementi possono condurre a sostenere il figlio contro ogni evidenza, ad assecondarlo sempre e comunque, a perdere di vista ruoli e funzioni extrafamiliari e a costruire con il ragazzo un'alleanza disfunzionale sul piano educativo, foriera di un'onnipotenza perenne, che porterà ad aspettarsi soltanto gratificazione, successo, apprezzamento e approvazione, dunque a non attrezzare per la vita (ben più che per il percorso formativo) coloro che dovrebbero essere le donne e gli uomini di domani e che invece rischiano di restare eterni bambini prigionieri di una irreparabile fragilità verso gli eventi della vita.

*\* Consulente educativa e formatrice. ISP Como*

# Quel giorno in Via della Dataria...

di Massimo Poli \*

*Massimo Poli è stato uno dei primi soci dell'I.S.P. La sua iscrizione risale infatti all'ottobre del 1988, pochi mesi dopo la fondazione dell'Istituto. Con altri amici – che tali ormai sono divenuti – citati, salvo dimenticanze che spero di non aver commesso, nell'editoriale dello scorso numero di ISP notizie, Poli è rimasto per questi trent'anni uno dei soci più attivi. Sempre pronto a collaborare, a sostenere anche a livello personale l'Istituto, al quale ha dedicato tempo (e qualche volta denaro), costituisce una delle “colonne” dell'I.S.P., al quale il nostro Istituto deve molta gratitudine.*

*Nel 30/mo anniversario della fondazione, ci è sembrato giusto chiedergli di commentare questa sua lunga esperienza all'interno della nostra associazione. Motivazioni e sentimenti nei quali, è probabile, si riconosceranno molti altri padri, soci o meno dell'I.S.P.*



*Massimo Poli con i figli, Sabina e Simone, in una foto del 1993.*

Ho molte spesso desiderato fissare sulla carta i miei ricordi di questi trent'anni di vita, prima da entusiastico neo-iscritto, poi da sostenitore accanito dell'Istituto di Studi sulla Paternità e delle sue finalità istituzionali.

La difficoltà più grande era dovuta alla massa di ricordi ancora carichi di sofferenza che si oppone ad una serena, ordinata esposizione delle vicende legate al mio matrimonio in dissolvenza fotografica. Di più: l'angoscia di vedere travolti dalla medesima dissolvenza i rapporti con i due figli che ho desiderato e mai rinnegato.

C'è un acronimo che uso per chiudere le comunicazioni con la mia Piccola tutt'oggi: PNAP. Vorrebbe dire che ancora oggi le pene della crescita di un figlio non superano (ancora) la forza vitale del loro desiderio: Padre Non Ancora Pentito, tale mi considero.

Non vorrei, pertanto, riesaminare ancora il lato matrimoniale e generativo della mia vicenda che, a ben guardare, è simile alle decine che ho ascoltato da tanti testimoni passati per la sede dell'ISP nel corso di 15 anni. Due pomeriggi a settimana ho offerto per la “presenza” nella sede associativa necessari ad accogliere gli aspiranti soci.

Molti erano studenti, soprattutto laureande, che venivano ad iscriversi per poter consultare la ricca biblioteca dell'associazione.

Non pochi, invece, erano i padri, i nonni, qualche madre che afflitti dal mio medesimo stato di ansia per il pericolo di una perdita affettiva grave (di solito più temuta che realmente incombente) si affacciavano all'ISP pieni di speranza.

Il dogma di Maurizio, saggio e prudente Presidente (nonché inventore dell'idea di creare questo cenacolo di studio) era che non dovessimo dispensare consigli, pareri ma suggerimenti a precise richieste.

Il primo effetto di questi incontri era per me di prendere atto che le vicende degli altri erano, spesso, molto più drammatiche della mia. Per questo era facile individuare nei loro racconti quegli aspetti positivi da valutare positivamente per offrire, per questa via, quell'appoggio che lasciava soddisfatto l'interlocutore di turno. Invero gratificato più dall'attenzione e dall'ascolto attento che potevo offrire con autentica umiltà.

D'altra parte io ero stato agevolato molto in questo compito poiché avevo ricevuto proprio dal Presidente, nell'ottobre del 1988, in via della Dataria, un aiuto, durato solo una quarantina di minuti, capace di sovvertire il mio quadro esistenziale; in quel momento paurosamente compromesso da eventi avversi che si succedevano senza tregua. Il suo ascolto attento, la precisione delle sue indicazioni "tecniche" sulle vicende matrimoniali e genitoriali che esponevo, mi bastò. Null'altro mi ha sostenuto quanto quel primo colloquio. Anch'esso indelebile.

Ecco cosa si attende un uomo o una donna che stanno arrostandosi al fuoco di una possibile grave perdita affettiva, forse irreversibile, in una parola, tragica. Appunto, che la via della tragedia è frutto di una scelta solo mia. Oppure decidere di non aiutarla a svolgersi, la tragedia, modificando però radicalmente l'approccio alla vicenda.

Questo processo richiede molte energie ma anche il sostegno di qualche professionista competente nell'arte di tenere a bada i fantasmi che divorano la nostra mente, le nostre energie quando sulla nostra via incontriamo la burrasca.

Da qui il passo di scegliere di affiancare il nostro presidente è stato veloce come un battito di ciglia. Non ho più smesso, ancora oggi.

Si sovrappone al percorso di amare i figli, non solo i miei, ma anche tutti quelli che non incontrerò mai.

Seguire la vicenda umana di Antimo, oggi sacerdote, psicologo ne ha fatto per me un figlio. A quella di Federico, che ha conosciuto la tragedia, quella vera, ho fatto posto come ad un figlio.

Si può essere padri *ad libitum*. L'approccio a questo modo di distinguere questa straordinaria dinamica relazionale è limitato solo dalla nostra capacità affettiva. Ho tratto anche dall'ISP proprio questa forma di energia, con continuità nel corso di questi trent'anni. E rifiuto, quando richiesto, le energie necessarie a mantenere in vita il sodalizio, sempre bisognoso di contributi non solo di pensiero. Quando il flusso dei ricordi rallenta il suo girotondo, riemergono dalla nebbia figure davvero incancellabili che hanno lasciato tesori nella mia mente.

Quel padre in trepidazione che una sera si affacciò con poco preavviso alla sede, piuttosto turbato. Ho iniziato ad ascoltarlo pregandolo di spiegare con parole semplici il suo problema. Comincia col dire che di lì a qualche mese sarebbe nato il suo primo figlio. Ho temuto, a quel punto, una prematura rottura con mamma del nascituro. No! Il rapporto con la moglie era ottimo, si volevano molto bene, andavano d'accordo. E allora? pensai io, cosa cruccia quest'uomo? "Sa" mi disse,

pieno di esitazioni, “mi sono accorto di non sapere nulla di quello che dovrei sapere, per fare il padre”. Faceva il falegname e per me lo stupore generato dalle sue parole fu grande e mi commosse questa autentica umiltà di padre in formazione. Voleva leggere qualche libro. Gli spiegai che lui sapeva in tema di paternità più di me e che nessun libro poteva dargli tanto ardore paterno. Suo padre gli aveva donato una modalità di fare il padre che poteva essere un capitale su cui investire. O uno zio, un amico. Chiunque poteva offrirgli uno spunto. Conclusi con le parole di un lucido psichiatra che soleva ripetere: “Il peggior padre è sempre migliore di un padre assente”. Aggiungo io assente fisicamente o affettivamente. Chi può negare, infatti, la feconda funzione paterna svolta sul figlio che in Franz Kafka è pur sempre stata fonte di una vena poetica e creativa affascinante e che ha donato al suo autore l’immortalità letteraria?

Ecco, anche questo è stato l’ I.S.P. per me. Nella mia memoria hanno spazio ancora adesso l’incontro con figure professionali che non esagero se definisco gigantesche: l’avvocata Marina, professionale, rispettosa, equilibrata, affettuosa... come non metterla nello scrigno segreto dei miei ricordi più preziosi, assieme alla psicologa Albertina, sempre attenta, disponibile, coraggiosa. Con Osvaldo sempre disponibile malgrado il suo terribile intrigo internazionale. Una Maria Elettra che mi ha consentito di scontrarmi con le sue idee senza pretendere di avere la meglio solo perché psicologa: “solo tu puoi decidere cosa vuoi fare della tua vita”. Con Giusi ... cancellata improvvisamente da un male incurabile, sempre disponibile per gli altri malgrado la sua pesante quotidianità. Ricordi ancora carichi di stimoli ...

La scelta della paternità, in parole semplici è la scelta della vita sulla morte che ci avvolge, ci lusinga, ci tenta. Scelta forse facilitata per me che ho avuto un padre mai esitante di fronte alla sua, congenitamente radicata; lui che il padre lo aveva perso all’età di sette anni, completamente sgomento. Della mamma, a quell’epoca, infatti, ricordava solo l’ombra del suo sorriso. Se ne era andata che lui ne aveva tre, di spagnola credo, nel 1919, lasciando tre femmine e un maschietto.

Perché decidere di essere padre davanti a vicende esistenziali tanto dolorose? La ricerca di una risposta a questa domanda ancora mi appassiona. Ogni volta verifico, però, che quanto di noi stessi siamo disposti a spendere per una causa, si riempiono in pari misura di valore le mete che poi ci affanniamo a raggiungere con il tempo. La fatica, il dolore che gli avvenimenti comportano fa lievitare il bene che quella causa contiene.

Trent’anni sono tanti per le nostre capacità di misura. Per me sono stati un battito d’ali.

A Maurizio riconosco il merito della scintilla che ha innescato quel fuoco di passioni che ancora oggi in centinaia di persone non si spegne.

*\* Socio I.S.P. Roma dal 1988*



## **Assegno divorzile: si cambia di nuovo!**

Speriamo che la Cassazione (questa volta a Sezioni Unite) abbia risolto definitivamente la controversa questione dell'assegno divorzile. Una questione intoccata per una trentina d'anni, con l'orientamento fondato sulla inadeguatezza dei mezzi del coniuge e sul criterio del "precedente tenore di vita" (orientamento giudicato ingiusto e anacronistico da questo Istituto), poi "rivoluzionato" con la famosa sentenza Grilli, la n. 11504 del 2017 con la quale i giudici di Cassazione avevano ritenuto non più attuale il criterio del precedente tenore di vita, puntando sulla non autosufficienza economica della parte e sulla difficoltà di procurarsi tale sufficienza economica quali criteri preliminari per la concessione.

Questa sentenza aveva provocato un ampio dibattito in sede giuridica (se ne è parlato anche in questo Notiziario) e i giudici di merito si erano in qualche modo divisi, talvolta rifacendosi ai nuovi criteri, talaltra no. Ora, con la sentenza n. 18287 depositata l'11 luglio scorso, la suprema corte – come abbiamo detto a Sezioni Unite – detta nuovi principi. Non è facile riassumere in breve i criteri, le deduzioni, i riferimenti giuridici che hanno condotto alla nuova pronuncia. Diciamo che la Corte ha assunto un criterio "composito" riconoscendo all'assegno non solo una funzione "assistenziale" (come era stato per decenni), ma anche una funzione "compensativa" e "perequativa". In altre parole, l'assegno dovrà dare "particolare rilievo" – è detto nel comunicato stampa diffuso dopo la sentenza – "al contributo fornito dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all'età dell'avente diritto". Insomma, non si torna al "tenore di vita" (e le Sezioni Unite riconoscono "condivisibile" la sentenza Grilli per la potenzialità dereponsabilizzante del "tenore di vita"), ma si precisano modalità e criteri, con un assunto di base che è sottolineato dai supremi giudici: la elasticità che si richiede a pronunce del genere per adeguarsi alle fattispecie concrete.

## Nel Governo (e fuori) si litiga sui figli delle coppie gay

Il ministro per la Famiglia, Lorenzo Fontana, lo aveva detto senza mezzi termini a pochi giorni dalla sua nomina, esattamente il 2 giugno scorso: “Le famiglie gay non esistono”. Lo aveva detto in una intervista al *Corriere della Sera* chiarendo che, poiché in Italia non esiste una legge che le prevede, dunque esse non esistono. E aggiungendo di ritenere, da cattolico, che la famiglia sia solo quella “naturale, dove un bambino deve avere una mamma e un papà”.

Nella stessa intervista aveva preannunciato che avrebbe potenziato i consultori “così da cercare di dissuadere le donne ad abortire”. Osserviamo per inciso che potenziare i consultori – come quantità e qualità – non sarebbe male, così come, naturalmente, ottenere una riduzione del numero degli aborti. Altro discorso, peraltro, se questo obiettivo dovesse essere perseguito rendendo ancora più difficile la IVG (già il gran numero di medici obiettori rende spesso complicato dare applicazione alla Legge 194 del 22 maggio 1978) o attuando un terrorismo psicologico nei confronti delle donne.

Il neo-ministro leghista ha espresso nuovamente il suo pensiero alla fine di luglio scorso alla Camera, quando ha detto che non può essere riconosciuta “la genitorialità di bambini concepiti all'estero da coppie dello stesso sesso tramite pratiche vietate come la maternità surrogata o l'eterologa, non consentita a coppie omosessuali”.

Le sue parole hanno suscitato reazioni nell'ambito della stessa compagine di Governo. Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, il cinquestelle Vincenzo Spadafora (già Garante Nazionale per l'Infanzia, al quale *ISP notizie* fece un'intervista quando rivestiva quella funzione) ha chiesto al ministro di “fermare la propaganda e aprire un dialogo culturalmente serio, di riflessione e di discussione, per evitare che il nostro Paese torni dieci anni indietro”. Ha aggiunto che “non esistono bambini di serie A e di serie B, tutti devono essere tutelati”.

E' stata l'occasione per ribadire gli schieramenti culturali e ideologici dei nostri politici: si sono espressi pro-Fontana il Ministro dell'Interno e leader leghista Matteo Salvini, ma anche Maurizio Gasparri (Forza Italia), Giorgia Meloni (Fratelli d'Italia), Paola Binetti, Gaetano Quagliariello. Contrari, naturalmente, il PD Andrea Marcucci, e l'ex Governatore della Puglia Nichi Vendola. La sindaca di Torino, la pentastellata Chiara Appendino, ha ricordato che “Torino è stata la prima città in Italia a riconoscere i figli di coppie dello stesso sesso e di questo siamo orgogliosi”.


A proposito di Cinquestelle, anche Luigi Di Maio si è espresso. Posizionandosi a metà strada. “Quando Fontana dice che l'utero in affitto in Italia è illegale dice la verità” – osserva il Vicepremier –; “poi però ci sono i bambini e questi si devono tutelare”.

## VIAGGIO INTORNO AL PADRE

### LIBRI

(Le recensioni sono curate da Maurizio Quilici)

---



**Eva Cantarella,**

***Come uccidere il padre. Genitori e figli da Roma a oggi,***  
**Feltrinelli, Milano 2017,**  
**pp. 139, € 14,00**

Non si può capire l'evoluzione della figura paterna nei secoli se non rifacendosi, *ab origine*, alla società e al diritto della Roma antica: quella dei re (di cui sappiamo ben poco), quella repubblicana e quella imperiale. Sono 13 secoli di Storia, dalla fondazione tradizionalmente fissata nel 753 a. C. fino al *Corpus Iuris Civilis* dell'imperatore Giustiniano, il poderoso complesso di leggi – Digesto, Codice e Pandette – compilato nel VI secolo dopo Cristo. Tredici secoli i cui strascichi, specialmente nel campo del Diritto, sono arrivati fino ai tempi nostri, condizionando i codici (e la mentalità, giuridica e non) di numerosi Paesi a cominciare, naturalmente, dall'Italia.

Eva Cantarella, che è stata docente di Diritto romano e Diritto greco all'Università di Milano e autrice di numerosi saggi sul mondo antico, parte da un obiettivo preciso: verificare la validità dell'opinione comune secondo la quale le disfunzioni e la crisi della famiglia sono un portato della modernità (naturalmente dobbiamo immaginare che sapesse benissimo che non è così, specie se il raffronto non viene fatto – poniamo – con la famiglia ottocentesca, ma con quella di Roma antica, dominata dalla figura del *paterfamilias*).

Così i diritti dei padri romani – diritti estesissimi e prolungati nel tempo – vengono accuratamente esaminati e spiegati, con un *excursus* esteso quanto basta ad essere esaustivo ma limitato – sono “appena” 139 pagine – quanto era necessario per non incorrere in un testo per addetti ai lavori. Questo va precisato: è un libro rigoroso ma per nulla pesante, neppure per quanti non abbiano dimestichezza con la Storia di Roma e col suo Diritto.

Particolare attenzione è rivolta, con un intero capitolo, il sesto, al parricidio, un fenomeno che l'autrice ritiene essere stato frequente, e alla tremenda pena che lo seguiva, la *poena cullei*, ossia del sacco. Il colpevole – con un complesso rituale carico di simboli il cui significato non è del tutto chiaro – veniva fustigato, doveva calzare pesanti zoccoli di legno e indossare un cappuccio di pelle di lupo, poi veniva chiuso in un sacco assieme ad un cane, un gallo, una vipera e una scimmia.

Infine il sacco era gettato in mare o in un fiume o lago, insomma in acqua – elemento di purificazione – perché il condannato non contaminasse la terra.

Gli studiosi della materia non troveranno, forse, in questo libro elementi di grande novità, ma la due appendici – “Problemi di metodo” e “La mitopoiesi del revisionismo” – costituiscono un utile aggiornamento. La seconda in particolare, che riguarda una nuova, recente interpretazione del *tollere liberos* (il gesto del padre che accettava il figlio appena nato sollevandolo da terra e alzandolo verso l’alto) e dello *ius vitae et necis* (il diritto di vita e di morte sul figlio): non si sarebbe trattato tanto di una realtà storica quanto “un’asserzione retorica del ‘grande potere’ paterno”. Una ipotesi radicale alla quale Cantarella guarda con legittima perplessità.



**Matthias Brandt,**

***Il bambino e la Luna,***

**Bordeaux, Roma 2018,**

**pp. 138, € 14,00**

**(Traduzione di Milvia Spadi)**

Non deve essere stato facile per il piccolo Matthias avere per padre il Cancelliere della Repubblica Federale Tedesca, Willy Brandt. Destino comune, il suo, a quello di molti figli di personaggi famosi, oberati da importanti incarichi e gravose responsabilità. Che infanzia si vive in una villa circondata da un grande parco, fra guardie del corpo, muovendosi – nelle occasioni ufficiali – su nere limousine Mercedes scortate dalla polizia e con il grande cane Gabo come unico amico, se si esclude l’amicizia clandestina con il compagno di scuola Ansgar?

Attore teatrale molto noto al pubblico tedesco, (è lui il questore August Benda nella serie *Babylon Berlin* trasmessa in Italia da Sky), Matthias Brandt esordisce come scrittore con questo libro di ricordi. Ricordi raccontati con lieve umorismo e, a volte, altrettanto lieve distacco. Nei quali è evidente una scarsa presenza paterna. Che questa assenza gli pesi il piccolo Matthias non lo dice apertamente, ma lo fa capire a più riprese. Particolarmente gustoso il capitolo “Equilibrismi politici”, nel quale si racconta la disastrosa esperienza di una passeggiata in bicicletta organizzata, con la pacificante partecipazione del bambino, per appianare certe divergenze fra Brandt e un suo collega di lavoro. Il capitolo si conclude con la frase di Matthias “Avrei dovuto badare meglio a lui”. E “lui”, naturalmente, era il Cancelliere.

L’ultimo capitolo sancisce l’assenza paterna (“Papà era sempre impegnato con cose importanti e chiedere a lui sembrava inimmaginabile”) ma anche l’incontro con il genitore. Grazie ad una incursione audace nel “territorio paterno”, lo studio nella abitazione del Cancelliere (il lettore può

cogliervi l'eco di un'azione simile compiuta da Herman Hesse undicenne e narrata nel racconto *Animo infantile*) Matthias vi si avventura con cautela e coraggio per scoprire il padre che, seduto alla scrivania, si è addormentato vicino a una pila di documenti e russa con regolarità. Il bimbo ha con sé un libro e comincia a leggerlo. Quando il padre si sveglia d'improvviso, Matthias teme di aver commesso una grave infrazione e alla domanda interrogativa del padre risponde timidamente: "Mi puoi leggere qualcosa?". L'uomo si alza senza una parola e si allontana. Emozione, timore, vergogna del piccolo. Ma poi il padre torna, prende il libro dalle mani del figlio e comincia a leggere. Dapprima per sé, in silenzio. Finché non accade qualcosa: "Ma poi, di colpo, mise il suo braccio intorno a me e cominciò a leggere. Io quasi non riuscivo a credere a quello che stava accadendo". Per Matthias è un "incantesimo": "Cautamente scivolai più vicino. Infine, dopo una certa esitazione, misi la testa prima sulla sua spalla, poi sul grembo e guardai su...". Matthias osserva – come probabilmente mai aveva potuto fare – particolari del viso del padre: i peli della barba "scuri e grigi", le piccole rughe attorno agli occhi, "le punte ingiallite dell'indice e del medio della sua mano da fumatore"... E una "piacevole pesantezza" lo afferra. E' un padre ritrovato, questo, e qui – forse non a caso – termina il libro. Con la frase di Matthias: "Non volevo mollare tutto questo, e mentre lo pensavo mi addormentai".



**Bruno De Filippis,**

***Cheronea***

**Lastaria Edizioni, Roma 2018,**

**pp. 204, € 15,00**

Di magistrati (o ex magistrati) scrittori ne abbiamo conosciuti, ma rivolti per lo più al genere giallo-poliziesco. Così è stato con un moto di sorpresa che abbiamo ricevuto e letto il libro del giudice De Filippis. Un libro che non riguarda la paternità, ma di cui ci è sembrato doveroso dare notizia e non solo come "curiosità". De Filippis, infatti, è un magistrato esperto di Diritto di Famiglia, ha avuto una parte importante nella elaborazione della Legge 54 del 2006 che introdusse l'affido condiviso e i soci dell'I.S.P. lo ricorderanno certo per una bella conferenza nella sede dell'Istituto. Fra l'altro, chi scrive ha lavorato assieme a lui ad un progetto di riforma del Diritto di Famiglia (vedi: *Amore Civile*, a cura di Bruno De Filippis e Francesco Bilotta, Mimesis, Milano-Udine 2009) ed ha avuto modo di apprezzare la sua affabilità e competenza.

Che ha dunque a che vedere un magistrato con la fantascienza? Un campo nel quale non può parlare di codici e leggi, diritti e doveri, indagini, aule giudiziarie, articoli e commi? Apparentemente nulla. E invece...

Ma andiamo con ordine. Il libro racconta la storia di due geologi – un uomo e una donna – finiti in una dimensione parallela a quella della terra: una T2 (Terra 2) analoga – ma anche molto diversa – alla T1 (Terra 1) dei nostri protagonisti. E dove essi vivono una movimentata storia di spionaggio (ed anche una storia di amore). Terra 2 è abitata da figure simili ai terrestri, con analoghe forme di tirannia e democrazia e una diversa concezione dei rapporti fra i sessi, dell'amore, del matrimonio, del pudore, della famiglia...

E allora si capisce cosa possa avere a che fare un magistrato che si occupa di famiglia e minori con la fantascienza: un ottimo terreno per sondare altri modi di essere e riflettere su temi di grande attualità quali, appunto, la famiglia.



**Alessandra Lancellotti,**

***Cambiamente,***  
**Itaca, Castel Bolognese (RA) 2018,**

**pp. 198, € 16,00**

Alessandra Lancellotti è una psicologa che da molti anni si occupa di relazioni familiari e divorzi. Forse qualcuno fra i soci I.S.P. di più antica data la ricorderà: Alessandra fu infatti tra i primi ad iscriversi all'I.S.P. e divenne Fiduciario della Sezione di Genova. Il sottoscritto ha avuto piacere di incontrarla di nuovo, dopo molti anni, a Roma, in occasione della presentazione di questo libro. Non si tratta di un libro sui padri, ma sul “cambiamento”, inteso come “possibilità di trovare strade nuove, alternative di vita, modi di ‘vedere’ i bisogni in funzione dei desideri”. Cambiamento come strategia per le persone che cercano la felicità e per le imprese che cercano di sopravvivere. E tuttavia i padri sono inevitabilmente presenti. Un intero capitolo è dedicato a “Genitori e figli”, altri riguardano la famiglia (famiglia “anarchica” e famiglia *sliding doors*).

Presupposto del libro (e del lavoro terapeutico che l'autrice svolge) un caposaldo della psiconeuroimmunologia, giovane e promettente scienza che mette in relazione mente e corpo, o, per essere più precisi, il sistema psichico con quello immunologico e nervoso. Un nesso – quello fra corpo e mente – intuito fin da tempi antichi e che la psicoanalisi prima e la moderna psicologia poi (che cominciò a parlare di “disturbi psicosomatici”) hanno chiaramente messo in luce. Dunque quando l'infelicità si fa strada si trasforma regolarmente in ansia, depressione, in un disturbo fisico, in una malattia. “Star male” – scrive Lancellotti – “è il primo segno di una strategia globale di cambiamento (cambia-mente) della vita”. E “se i sintomi sono la scrittura criptica di una comunicazione che ci vuole segnalare che dobbiamo cambiare, bisogna imparare a interpretarli”.

Oggi sono davvero in tanti a star male, “una nebbia psicologica sembra incombere sul mondo” e la globalizzazione del pianeta si è tradotta anche in “ansia globalizzata”.

Qua e là nelle pagine emergono quelle che per l'autrice sono le cause: “assenza di limiti e di fermezza di scuola e famiglia”; “confusione tra avere ed essere”; città e territorio sviliti e trascurati laddove la moderna psicologia li considera modelli di comportamento che suscitano imitazione; genitori che non hanno tempo per l'universo emotivo dei figli e nemmeno del partner (come non condividere l'affermazione che “la qualità del tempo in sostituzione della presenza costante è stata una bella favola consolatoria?”); una certa cultura nata con i “figli dei fiori” e con i miti del '68 (che però, va detto, non fu solo permissività, “tutto e subito” e principio del piacere in opposizione a quello del dovere. Vecchia diatriba, quella delle responsabilità del '68, che non è qui il caso di riprendere). Tra le cause, per Lancellotti, anche la mancanza di nostalgia, “che rimanda di continuo a Colui che ce l'ha infusa, come ingrediente principale, senza il quale non potremmo chiamarci figli di Dio”.

Non è un quadro idillico, quello tratteggiato dalla psicoterapeuta attraverso numerosi casi clinici di tutta evidenza e relative considerazioni, tuttavia la passione e la fiducia, l'entusiasmo (tutte qualità atte a sconfiggere il male psichico per guarire quello fisico) sono proprie dell'autrice. Non è un caso che in questo libro ricorra tante volte la parola “futuro”: “Ci faremo adottare dal futuro”, “Se siete figli a padri del futuro non avrete paura”, “Il futuro è in movimento”, “L'amore per il futuro”...

Per finire, l'antico interesse di Alessandra – all'I.S.P. possiamo permetterci di chiamarla per nome – per le questioni paterne non è sopito. Non lo è, se scrive che i padri “vanno in tribunale, per anni, poiché gli affidi a loro, i padri, sono considerati ancora una soluzione inconcepibile per i più” e che “è tempo di un recupero, rivisitato, competente e allertato, del registro paterno. Le madri lascino il posto ai padri, per educare *assieme* i figli”. Dove il corsivo è nostro.

## Notizie in breve

L'ex calciatore Christian Manfredini, già centrocampista in serie A con Chievo e Lazio, è stato condannato a otto mesi di reclusione dal Tribunale di Torino per violazione degli obblighi di assistenza familiare. I giudici hanno anche stabilito il pagamento di una multa (500 euro) e di un risarcimento alle parti civili (6.500 euro). “Non è una questione di soldi” ha detto l'avvocato della ragazza, che oggi ha 22 anni. “Lui l'ha riconosciuta dopo l'esame del DNA ma se ne è sempre disinteressato. Hanno una sola foto insieme, non hanno mai festeggiato insieme un compleanno, un Natale”.

000

Braccio di ferro tra la Corte d'Appello di Venezia e il sindaco di Verona Federico Sboarina, forzista eletto in una lista di centro-destra. Quest'ultimo non ha apprezzato la decisione dei magistrati che hanno ordinato di riconoscere la doppia paternità ad un bambino di tre anni nato in Canada mediante maternità surrogata. Le leggi di quel Paese prevedono l'attribuzione della cogenitorialità al coniuge del padre biologico (per il seme era stato usato quello di uno dei due uomini) anche in tempi successivi alla nascita. La coppia ha chiesto all'ufficio Anagrafe del Comune di Verona di modificare l'atto di nascita aggiungendo la doppia paternità e al rifiuto si sono rivolti alla magistratura. I giudici hanno dato ragione ai due uomini, analogamente a casi simili come quelli presi in esame dalle Corti di Appello di Trento e Roma. Sboarina ha detto di ritenere che un bambino “abbia bisogno della figura materna e di quella paterna” e ha aggiunto che valuterà se impugnare il provvedimento. Sull'argomento è in atto uno scontro nel mondo politico, nel Governo e fuori di esso (vedi, in questo stesso numero, *Nel Governo (e fuori) si litiga sui figli delle coppie gay*).

000

La moglie aveva dato alla luce una bambina mentre lui, Jonas Knudsen, 25 anni, terzino della Danimarca, era in Russia per partecipare al Mondiale di calcio. Così i suoi compagni di squadra gli hanno fatto una sorpresa: hanno pagato un jet privato per permettergli di tornare a casa per qualche ora e abbracciare moglie e figlia. “Ci sono molti padri in squadra” – ha spiegato il portiere, Kasper Schmeichel – “e come padre non riesco a immaginare quanto fosse difficile per Jonas ricevere quella notizia e non poter essere lì. Volevamo fare qualsiasi cosa per lui, per dargli la possibilità di vedere sua figlia”.

000

Il Tribunale per i minorenni di Brescia ha riconosciuto, nella sostanza, l'esistenza della sindrome di alienazione parentale e ha tolto una ragazza di sedici anni al padre, con il quale viveva da anni dopo la separazione dei genitori. Secondo quanto riportato dal *Giornale di Brescia*, i giudici hanno riconosciuto che la ragazza “non è in grado di tollerare alcuna critica al padre” e “tende invece a ingigantire e a vedere in modo negativo ogni agito materno, arrivando persino a stravolgere la realtà affermando di essere maltrattata dalla madre”. Tutto ciò, secondo i giudici, a causa di una manipolazione del padre. Purtroppo le conseguenze della decisione non sono state delle migliori: la giovane è stata affidata ad una comunità, dove potrà incontrare i genitori con una avvertenza: gli incontri con il padre “dovranno essere sospesi ove il genitore trasmetta alla figlia messaggi destabilizzanti”. Da quanto riportato dal quotidiano non si ha notizia di provvedimenti terapeutici o mediatori tesi a ripristinare un corretto rapporto con entrambi i genitori.



000

La notizia, ripresa dal *Messaggero Veneto*, non poteva che finire nella rubrica “Cronache marziane” del *Venerdì di Repubblica*. Muore il padre e l’urna con le ceneri viene custodita prima a casa della vedova, poi in quella della figlia. Ma i due figli maschi citano le donne in tribunale; sostengono infatti di non avere il permesso di pregare davanti alle ceneri del padre. Il giudice ha proposto di mettere l’urna in giardino, per facilitare l’accesso all’urna.

000

Niente più “genitore 1” e “genitore 2” sui moduli per la carta d’identità dei minori. La dizione era stata adottata con l’intento di comprendere i genitori omosessuali, ma il ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini ha deciso di ripristinare i termini “padre” e “madre”, “in difesa” – ha detto “della famiglia naturale”. Naturalmente ha suscitato un vespaio di reazioni, pro e contro. A suo tempo l’I.S.P., pur comprendendo le ragioni dei genitori dello stesso sesso, non aveva apprezzato le espressioni “genitore 1” e “genitore 2”; tuttavia ha preso in più occasioni le distanze dal termine “naturale”, in nome del quale nel corso della Storia sono state commesse numerose e profonde ingiustizie”.